REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità

Servizio commercio

s.commercio@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5144
fax + 39 040 377 5250
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0018943** Cl.: **COM.4.8**

riferimento:
allegato
Trieste, **26 marzo 2013**

Al
MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio Affari Polizia Amministrativa
Piazza del Viminale, 1
00184 – **ROMA**

Oggetto**: Antimafia – RD 773/1931 (TULPS) e relativo regolamento d'esecuzione (RD 635/1940): quesiti vari.**

Con la presente, si richiede cortesemente di voler corrispondere ai chiarimenti di cui alle sotto evidenziate problematiche, relativamente a quanto in oggetto evidenziato.

Antimafia

Il novellato articolo 85 del decreto legislativo 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) elenca i soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia, la quale, ai sensi del (precedente) articolo 84, è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia; il comma 3 del citato articolo 85 prescrive che <<*L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi*>>.

Si ritiene che tali disposizioni vadano lette in "combinato disposto" con quanto sancito dall'articolo 89, comma 2, del decreto citato: <<*La predetta dichiarazione* (ossia, la dichiarazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione derivanti dall'applicazione di una misura di prevenzione) *e' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano*:
a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con DPR 300/1992 e successive modificazioni>>.

Ne deriva che, nei casi di attività economiche assoggettate a SCIA ovvero a domanda sottoposta al regime del silenzio assenso, l'autocertificazione antimafia non è prescritta nei confronti dei familiari conviventi, ma va riferita solo <<*ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2*-quater>>: si richiede conferma di un tanto e si richiede conferma della possibilità di applicazione o meno, anche nel settore in argomento, della disposizione di cui all'articolo 47, comma 2, del DPR 445/2000: <<*La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza*>>.

Commercio elettronico di veicoli usati

La problematica è stata affrontata con la nota (allegata) della scrivente, prot. 0001158/P-/LETT Cl.: COM.4.8 dd. 14 gennaio 2013, trasmessa anche a codesto spettabile Ministero; sul punto, però, non risulta a tutt'oggi pervenuto alcun riscontro.

Commissioni vigilanza pubblico spettacolo – Capienza locali fino a 200 persone

Con il parere ad prot. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) dd. 21/02/2013 è stata affrontata, innanzi tutto, la questione inerente l'applicazione dell'articolo 141 reg. TULPS, specificatamente per quanto concerne, come prescritto dalla lettera a) del comma 1, <<*il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti*>>, concludendosi che la relazione tecnica di cui al comma 2 di tale articolo (per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone) non può essere sostitutiva del parere suddetto.

In proposito, senza alcun intendimento oppositivo, si vuol solo far osservare che il comma 2 dell'articolo 141 in argomento espressamente prevede, sempre per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, che <<*le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma* (è richiamato tutto il primo comma, quindi anche la lettera a]) *sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno*>>.

Un tanto, appare coerente con quanto sancito dal novellato comma 1, terzo periodo, dell'articolo 19 della legge 241/1990: <<*Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti*>>.

Nei casi di specie, infatti, l'esame del progetto si risolve in un esame documentale inerente la rispondenza del progetto medesimo alle varie prescrizioni di settore (normativa edilizia, prevenzione incendi, impatto acustico, superamento barriere architettoniche,...); si tratta cioè di un controllo "sulla carta" relativamente alla sussistenza o meno dei requisiti edilizi e di sicurezza: tali requisiti, quindi, ci sono o non ci sono; eventuali margini di discrezionalità risultano ridottissimi (questo, però, non esclude l'istituto della SCIA: cfr. TAR Emilia Romagna, BO, sez. I, sentenza n. 1557/2005, che richiama TAR Lazio, sez. I ter, sentenza 8587/2003).

Piccoli trattenimenti di cui all'articolo 69 TULPS ed all'articolo 124 reg. TULPS

Sempre con il parere ad prot. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) dd. 21/02/2013 è stata affrontata anche la problematica dei piccoli trattenimenti, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 124 reg. TULPS: tale comma prescriveva la licenza ai sensi dell'articolo 69 TULPS per gli spettacoli di qualsiasi specie da darsi nei pubblici esercizi di cui all'articolo 86 TULPS, quale attività prevalente; l'abrogazione di

tale comma può avere un solo significato (e non solo a livello di interpretazione dottrinale): la liberalizzazione di tali spettacoli nei pubblici esercizi (di cui all'articolo 86 TULPS sempre prevalente), con la conseguente caduta della differenza tra piccoli intrattenimenti imprenditoriali e non imprenditoriali al loro interno; prova ne sia, che oggetto dell'abrogazione non è stato l'articolo 69 TULPS (si pensi ad un artista che si mette a cantare ed suonare la chitarra "all'aperto", in mezzo ad una piazza, - prescindiamo dal discorso inerente la necessità di un provvedimento di occupazione temporanea suolo pubblico – pagato dai gestori/titolari dei negozi circostanti: in tal caso il citato 69 trova applicazione), ma solo il comma 2 dell'articolo 124 del regolamento; una diversa lettura che mantenesse in vita una qualche forma di assenso nelle fattispecie in questione (cioè, all'interno dei pubblici esercizi "prevalenti"), renderebbe priva di significato l'abrogazione in argomento.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che codesto spettabile Ministero riterrà di sviluppare in ordine alle questioni sopra evidenziate, alle quali la scrivente darà senza indugio riscontro.

Cordiali saluti

Documento informatico sottoscritto digitalmente da
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –
ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs 85/2005

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it